

	   Liceo Artistico: Design Moda - Arti Figurative Istituto Tecnico: Costruzioni Ambiente Territorio Trasporti e Logistica Nautico e Aeronautico Istituto Professionale: Manutenzione Assist. Tecnica – Prod. Industriali Servizi Socio Sanitari e Odontotecnico Istruzione degli adulti: Costruzioni Ambiente Territorio (serale) CLIS00600B
---	--

Circ. n. 260

Gela, 30.05.2020

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ETTORE MAIORANA"-GELA
Prot. 0002896 del 30/05/2020
04 (Uscita)

Ai Docenti

Al D.S.G.A

Al personale ATA

Albo/Sito

OGGETTO : **Scrutini finali a.s. 2019_2020- adempimenti**

Si forniscono con la presente circolare le indicazioni operative necessarie a guidare gli adempimenti finali, alla luce della molteplicità delle fonti normative che regolano la materia, ed in particolare:

- DPR n. 122 del 22.06.2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”;
- DM 12.07.2011 con allegate Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA;
- DM n. 9 del 27.01.2010 relativo all’adozione del modello di certificazione delle competenze in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, in applicazione del D.M. 139/2007;
- Ordinanza ministeriale Registro decreti n. 0000010 del 16.05.2020 concernete gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020;
- Ordinanza ministeriale Registro decreti n. 0000011 del 16.05.2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020;

Tutto ciò premesso, si comunica quanto segue.

- **Le lezioni termineranno il 6 Giugno 2020**
- Gli **scrutini** si svolgeranno a decorrere **da lunedì 08 Giugno**, secondo il calendario pubblicato

Fasi operative scrutinio:

- Lo scrutinio avrà una fase preliminare di caricamento della proposta di voto e delle assenze (n. ore) attraverso il registro elettronico di ciascun docente. La proposta di voto sarà espressa da un unico **numero intero**, comprensivo delle valutazioni sulle prove scritte, pratiche, grafiche, scrittografiche e/o orali; ai fini dell’attribuzione del voto nelle singole discipline, ci si dovrà riferire ai criteri orientativi contenuti nella griglia di valutazione degli apprendimenti approvata dal Collegio dei Docenti. Le proposte di voto dovranno essere registrate almeno due giorni prima della riunione del Consiglio di classe; i voti saranno poi esaminati, discussi e validati dal consiglio. **E’ compito del coordinatore** verificare che il giorno che precede gli scrutini tutti i colleghi abbiano inserito i propri voti e in caso di difficoltà operative fungere da supporto.

- Il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di classe e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e alla determinazione dei crediti. Ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, ci si dovrà riferire ai criteri generali approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel POF.
- Dal comma 2, art. 7 del DPR 122/2009 "La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio e finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ..." sulla base dell'art. 11 del Regolamento di Istituto. Considerato il rilievo che il voto di condotta assume, in negativo, nella carriera scolastica, l'assegnazione dello stesso dovrà essere sempre adeguatamente motivata e verbalizzata;
- **Insegnanti tecnico-pratici (C.M. 3 febbraio 2000, n. 28)**
 - ✓ *gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe;*
 - ✓ *le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico, poi, viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.*
- **Insegnanti di religione cattolica**

*Ai sensi dell'art. 309, comma 3, del D.Lgs. 16.4.94, 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica **partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi** dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990,*
- **Insegnanti di sostegno (DPR 122/2009)**

*"I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla **valutazione di tutti gli alunni** ..."*
- **Valutazione alunni con disabilità (art. 9 DPR 122/2009)**
 1. *"La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 27 del 1994, ed è espressa con voto in decimi ..." con l'**attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali.***
- Per gli studenti con disabilità che hanno seguito una programmazione conforme ai programmi ministeriali, seppur con obiettivi minimi, il Consiglio di classe valuta secondo le disposizioni valide per tutti gli alunni.
- **Valutazione alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) (art. 10 DPR 122/2009)**
 1. *"Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; ..."*

Indicazioni per le classi 1^a-2^a-3^a-4^a

Dall'O.M.n.11 del 16.05.2020

Art. 1

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza

sanitaria internazionale e **individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all'articolo 6.**

Art. 4 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione indecimi.
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.
4. **Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.** Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 6 - (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata.
5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

Indicazioni per le classi seconde

- **Dal D.M. n.9 del 27.01.2010 - Certificazione delle competenze in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione - art. 1**

*I consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l'obbligo di istruzione della durata di 10 anni, **compilano il modello di certificazione**. Le certificazioni verranno conservate agli atti dell'istituto e consegnate agli alunni che ne facciano espressa richiesta.*

La redazione del verbale, della certificazione delle competenze e di tutti gli atti non può in alcun caso essere differita al giorno successivo.

Indicazioni per le classi quinte

Dall'O.M.n.11 del 16.05.2020

Art. 3 (Candidati interni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:
 - a) ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

L'**esito** della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto.

Attribuzione credito scolastico

Per tutte le classi del triennio si applica la tabella allegato A valutazione crediti

Indicazioni per il Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO

Classi terze - quarte - quinte - Si dovranno espletare i seguenti adempimenti

- verifica, a cura del tutor scolastico e aziendale, delle ore svolte e della completa/corretta compilazione del registro (firme studenti e tutor, attività svolte)
- valutazione delle competenze, a cura del tutor e con successiva attestazione e convalida da parte del Consiglio di Classe

classi quinte diurno e tutte le classi del serale, sia tecnico che professionale - Anche queste esperienze di alternanza dovranno essere **valutate e verbalizzate**. I tutor scolastici e aziendali avranno cura di predisporre il **prospetto riassuntivo delle ore di alternanza svolte nonché delle aziende ospitanti**. Tale prospetto dovrà essere trascritto, a cura dei tutor, nel verbale. Inoltre, ciascun tutor scolastico, avrà cura di predisporre l'**attestato** finale da inserire nel fascicolo allievo.

ATTI DA COMPILARE

- N. 1 tabellone da conservare agli atti firmato da tutti i docenti;
- Schede personali degli studenti ammessi all'Esame di Stato;
- Piano di integrazione degli apprendimenti
- Piano di apprendimento individualizzato;
- Valutazione PCTO classi 3^a, 4^a, 5^a;
- credito formativo classi 3^a, 4^a, 5^a;
- Certificazione delle competenze per le classi seconde.

ATTI DA CONSEGNARE

- Programmi svolti, in duplice copia (da consegnare al coordinatore. (Consegnare il file dei programmi in segreteria didattica alla fine dello scrutinio);
- Relazione finale, redatta da ciascun docente per ciascuna classe e materia (da consegnare al coordinatore);
- Verbale dello scrutinio finale, compilato in tutte le sue parti;
- Elaborati (consegnare personalmente in segreteria didattica);
- documenti dell'Alternanza scuola/lavoro, debitamente compilati e firmati (da consegnare presso l'ufficio didattica);

Allegati alla presente circolare:

- Tabella attribuzione credito scolastico
- allegato n. 1 - relazione finale 2019-20
- allegato 2 certificazione_competenze classe seconda
- allegato n 3 -giudizio di ammissione 5^a classe - per il coordinatore;
- Scheda Piano di integrazione degli apprendimenti;
- Scheda Piano di apprendimento individualizzato.

Nel raccomandare una lettura attenta della presente circolare e delle disposizioni normative allegate, si ricorda a tutti i docenti che **la partecipazione alla valutazione finale, alla compilazione della relativa documentazione e alle operazioni di scrutinio costituisce un obbligo di servizio dal quale non ci si può esimere**. Pertanto in tali giorni **non saranno accolte richieste di ferie né di permessi di alcun genere**. Eventuali stati di malattia dovranno essere tempestivamente comunicati e documentati e saranno sottoposti a fiscalizzazione.

Si raccomanda inoltre la massima attenzione, puntualità e collaborazione da parte di tutti per il corretto e sereno svolgimento di questi importanti e delicati adempimenti, precisando che tutti i componenti il consiglio di classe debbono partecipare all'intera durata dei lavori e **non è consentito abbandonare la seduta se non dopo la conclusione di tutte le operazioni sopra descritte e la firma dei relativi atti**.

Per osservanza e stretta norma.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmelinda Bentivegna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D. Lgs n.39/93